

ACCORDO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura privata

tra

l'Automobile Club Treviso (*di seguito anche AC Treviso*) con sede in viale Verdi n.23/C – 31100 Treviso – C.F./P.IVA 00190250266 - in persona del Direttore Angelo Raffaele Centola nato a XXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX e residente a XXXXXXXXXXXXXXXX in XXXXXXXX n.XX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX

e

il Sig. **Pietro Bardini** - nato a XXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX e residente in via XXXXXXXXXXXX n.XX - XXXXXXXXXXXXXXXX (XX), C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX

1. L' AC Treviso, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del D.lgs. n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico all' Istruttore Pietro Bardini, il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto:

- **docenza corso recupero punti patente di guida (ai sensi art.7 D.Lgs.15 gennaio 2002, n.9) dal 26 maggio al 12 giugno 2025.**

2. Il Sig. Pietro Bardini si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno da lui avanzate dagli organi direttivi dell'Ente, nei limiti e con le modalità del presente contratto.

3. Il compenso per la collaborazione occasionale, oggetto del presente accordo, non supera per l'anno di valenza del contratto, la somma di € 5.000,00, e la prestazione avrà una durata di non oltre 30 gg. lavorativi per l'anno in corso, pertanto, non rientra nel regime di applicazione previdenziale della gestione separata INPS.

4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 150,00 (euro centocinquanta/00), al lordo della ritenuta d'acconto del 20% (incluse le eventuali lezioni di recupero). Tale somma sarà corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 giugno 2025 dietro presentazione di regolare notula di prestazione occasionale attestante le giornate di servizio.

5. L' AC Treviso si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto

7. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Treviso, 22 maggio 2025

Il Collaboratore

f.to **Sig. Pietro Bardini**

Automobile Club Treviso

f.to **Il Direttore - Angelo Centola**